



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio Segreteria Generale
Ufficio Segreteria del Sindaco

Prot. n. 53155 del 7 luglio 2021

Ordinanza n. 240

ORDINANZA STRAORDINARIA 2021 DISCIPLINA DELLE SPIAGGE LIBERE PER L'ACCESSO DI UTENZA BALNEARE CON AL SEGUITO IL PROPRIO CANE ESCLUSIVAMENTE AI FINI DELLA BALNEAZIONE

IL SINDACO

VISTI il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328;

VISTO il D.P.R. 24.07.1977, n. 616 in materia di deleghe di competenze amministrative dallo Stato alle Regioni;

VISTO il D.P.R. 08.06.1982, n. 470, ad oggetto "Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione" e s.m.i.;

VISTA la Legge 05.02.1992, n. 104, ad oggetto "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 31.03.1998 n. 112, ad oggetto "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59" ed in particolare l'art. 105;

VISTO il D.Lgs. n. 507 del 30.12.1999 recante "depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 205 del 25.06.1999 e s.m.i.;

VISTA la Legge della Regione Lazio 06.08.1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del Lazio del 30.07.2001, n. 1161 come integrata con le deliberazioni n. 425 del 15.04.2002 e n. 373 del 24.04.2003, concernente le "Linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni sub-delegate ai sensi della Legge Regionale 06.08.1999, n. 14. Testo coordinato ed integrato con modifiche delle disposizioni regionali in materia di gestione dei beni demaniali per l'utilizzazione turistico ricreativa";

VISTA la Legge della Regione Lazio del 03.08.2001 n. 18 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio modifiche alla Legge Regionale 06.08.1999 n.14;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

VISTA la Legge della Regione Lazio del 06.08.2007, n. 13 recante norme sulla “Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla Legge Regionale 06.08.1999, n. 14;

VISTA la legge del 15.12.2011, n. 217 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010”;

VISTA la Legge Regionale del 26.06.2015, n. 8 "Disposizioni relative all'utilizzazione del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative. Modifiche alle legge regionale 06.08.2007, n. 13, concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale, e successive modifiche";

VISTO il Regolamento Regionale 12.08.2016, n. 19 "Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative";

VISTA la vigente Ordinanza balneare del Comune di Civitavecchia n. 155 del 30.04.2021;

VISTA la necessità di individuare dei tratti di arenile sui quali permettere l'accesso agli animali da affezione quali cani o altri animali;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con particolare riferimento agli artt. 50 e 54, relativi, rispettivamente, alle competenze e alle attribuzioni del Sindaco;

Tutto ciò premesso e considerato, per le ragioni indicate;

ORDINA

1. In via sperimentale, per la stagione balneare 2021, sarà consentito all'utenza balneare con al seguito il proprio cane la permanenza e il bagno in mare anche con i cani nelle spiagge libere di seguito elencate:
 - a. spiaggia libera di Borgo Odescalchi;
 - b. porzione dell'arenile del Marangone;
2. Nelle suddette spiagge libere verrà esposta la cartellonistica contenente le regole da osservare da parte dei proprietari o possessori dei cani;
3. L'accesso dei cani alle suddette spiagge libere ai fini della balneazione potrà avvenire alle seguenti condizioni:
 - a. potranno accedere solo i cani che siano regolarmente iscritti all'anagrafe canina;
 - b. i cani devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti;
 - c. i cani devono essere in regola con le vaccinazioni;
 - d. i cani dovranno essere mantenuti al guinzaglio di misura non superiore a mt. 1,50;
 - e. il proprietario o possessore del cane ha l'obbligo di portare con sé una museruola da utilizzare in caso di necessità o comunque se richiesto dalle Autorità competenti;
 - f. il proprietario o possessore del cane deve assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle esigenze di convivenza con le persone e gli animali che usufruiscono della spiaggia.
4. Presso le spiagge libere, di cui al precedente punto 1, sarà consentito raggiungere ai fini di balneazione lo specchio acqueo antistante le spiagge medesime nel rispetto e nei limiti delle seguenti condizioni/prescrizioni:
 - a. per raggiungere lo specchio acqueo è obbligatorio l'utilizzo del guinzaglio di misura non superiore a mt. 1,50;

- b. nel tratto di arenile, destinato alla passeggiata (battigia), che separa la spiaggia libera dallo specchio acqueo antistante la spiaggia medesima è vietata la sosta e la passeggiata dei cani;
 - c. i proprietari o possessori del cane devono rimuovere immediatamente le deiezioni prodotte dai cani compreso lo strato di sabbia coinvolto, da riporre negli appositi contenitori per i rifiuti;
 - d. Ai fini di quanto previsto dal precedente punto c) i proprietari o possessori del cane devono essere muniti di attrezzatura idonea a raccogliere le deiezioni;
 - e. dovrà essere garantita la presenza del proprietario o possessore del cane anche in acqua per evitare il vagare dei cani senza controllo;
 - f. l'accesso allo specchio acqueo è consentito solo con tempo e mare assicurati e quindi solo in condizioni meteo marine favorevoli;
 - g. il responsabile del rispetto di tutte le prescrizioni è il proprietario o possessore del cane, anche in riferimento a responsabilità eventuali di tipo civile e penale. Al proprietario o possessore compete una continua ed attenta vigilanza del proprio cane.
5. In merito ai cani guida per i non vedenti e quelli abilitati al soccorso ordinati al servizio di salvataggio restano valide le prescrizioni di cui all'ordinanza Balneare 155/2021.

IL SINDACO
Avv. Ernesto Tedesco

